



VIII/4

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Affissa all'Albo Pretorio

il 15/2/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE.

Nr. Progr. **3**

Data **15/02/2013**

Seduta Nr. **1**

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi **15/02/2013 alle ore 20:30** in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 3 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
ANELLI ROBERTO	SINDACO	Presente	
PELLICOLI GIORGIO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BERTOCCHI CAMILLO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BENDOTTI DORIANO	ASSESSORE/VICESINDACO	Presente	
GRITTI MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
RUGGERI PIETRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GANELLI CLAUDIO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GREGIS GIUSEPPE	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
LORENZI AIMONE ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CERUTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GELFI SERAFINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BRIGNOLI GIANLUIGI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MAZZOLENI ROBERTO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BONOMI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FERRARIS EUGENIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ALBERTI VLADIR	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PANSERI MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BONZI MANUEL FIORENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GRITTI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LUDRINI FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MARZETTI WALTER	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	21	Totale Assenti	0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALLETTO SALVATORE, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ANELLI ROBERTO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 2 del 01/02/2013

Area: Polizia Locale

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

- Favorevole
 Non Favorevole

Data 01/02/2013



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
ARIZZI LUIGI

Alle ore 20,45 circa di venerdì 15 febbraio 2013, si passa alla trattazione del **punto n. 03)** iscritto all'ordine del giorno.

Prende immediatamente la parola, per la relazione illustrativa dell'argomento in esame, il **consigliere comunale sig. Gregis Giuseppe**, il quale illustra in modo particolare tutte le integrazioni apportate al "Regolamento per l'esercizio commerciale su aree pubbliche".

Quindi, al termine della suddetta relazione illustrativa, chiede ed ottiene la parola il **consigliere comunale sig. Bonzi Manuel Fiorenzo**, il quale evidenzia che anche il presente Regolamento fa parte del materiale che non è pervenuto ai consiglieri, per i problemi già evidenziati, legati alla trasmissione per posta elettronica, pertanto il proprio Gruppo, non avendo potuto visionarlo, esprimerà voto sfavorevole all'approvazione.

Quindi, al termine del dibattito in Aula,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell'argomento a cura del consigliere comunale sig. Gregis ed i successivi interventi in Aula, sopra riportati in forma abbreviata ed integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale ed al quale si rimanda, per tutto quanto qui non riportato;

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.09.2011, veniva approvato il "Regolamento per l'esercizio commerciale su aree pubbliche";

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento, alla luce delle problematiche sorte nell'area mercatale di Via Cap. Grazioli, in riscontro alle lagnanze pervenute all'Amministrazione Comunale;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di integrare il suddetto Regolamento, alla luce delle questioni intervenute durante lo svolgimento della Fiera di San Martino dell'anno in corso;

Sentite le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche, come previsto dal comma 4 dell'art. 18 della L.R. n. 06/2010;

Visti:

- La legge del 28 marzo 1991 n. 112;
- il D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114;
- la legge Regionale del 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere";
- Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- Visto il D.lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Dato atto che il Regolamento in questione è stato esaminato favorevolmente dal Responsabile dell'ufficio Commercio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 07 (sette – consiglieri sigg.ri Ferraris, Alberti, Panseri, Bonzi, Gritti G., Ludrini e Marzetti) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 21 (ventuno) presenti in Aula, compreso il Sindaco,

D E L I B E R A

1. Di modificare l'art. 22 del Regolamento per l'esercizio commerciale su aree pubbliche, come di seguito riportato:

“Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell’ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

In particolare nell’area mercatale di Via Cap. Grazioli e precisamente nei posteggi a ridosso del Condominio Santa Maria, contraddistinti con il n° 62, n° 63, n° 64, n° 65, n° 66, n° 67 e posteggio riservato a produttori agricoli, non si potranno esercire attività che prevedono l’emissione di fumi o odori derivanti da lavorazioni di alimenti o altro elaborate sul posto”.

2. Di integrare il Regolamento per l'esercizio commerciale su aree pubbliche con l'art. 23 bis, di seguito riportato:

“Ogni singolo operatore dovrà occupare il posteggio assegnato rispettando la disposizione dimensionale dell’area attribuita, con particolare riferimento alla sua larghezza, lunghezza ed estensione della superficie”.

3. Di approvare il ***“Regolamento per l’esercizio commerciale su aree pubbliche”*** a seguito delle modifiche sopra riportate e approvate da questo Consiglio Comunale, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

.....

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, viene **dichiarata immediatamente eseguibile** con voti favorevoli n. 14 (quattordici), voti contrari n. 07 (sette – consiglieri sigg.ri Ferraris, Alberti, Panseri, Bonzi, Gritti G., Ludrini e Marzetti) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano da parte dei n. 21 (ventuno) presenti in Aula, compreso il Sindaco.



CITTA' DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Partita IVA 00220080162

Codice Fiscale 220080162

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 03 DEL 15/02/2013

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto da:

- *D.L. vo 21.03.98 N. 114*
- *Legge regionale 2 febbraio 2010 - n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*

TITOLO I :

MERCATI

TITOLO II:

COMMERCIO FORMA ITINERANTE

TITOLO III :

FIERE

TITOLO IV :

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

MERCATI

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio, con cadenza settimanale nella giornata di mercoledì, per il mercato principale, sito in via Valenti e via Cap. Grazioli, osservando l'orario di vendita dalle ore 7.45 alle ore 13.30;

nella giornata di sabato per il mercato rionale di Nese, sito in via Europa (parcheggio stadio comunale) osservando l'orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.30;

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata così come segue:

MERCATO PRINCIPALE del mercoledì in Alzano Centro suddiviso in due sottoaree;

1) Area mercatale di Via F.lli Valenti:
superficie totale Mq. 4.170,00
Superficie commerciale Mq. 1.977,50
Numero totale posteggi 53

2) Area mercatale di Via Cap. Grazioli antistante il Condominio Santa Maria:
superficie totale Mq. 1.100,00
Superficie commerciale Mq. 615,00
Numero totale posteggi 16

MERCATO RIONALE DI NESE del sabato in via Europa (parcheggio stadio)

Superficie territorio interessato = Mq. 1490.
Superficie per n.14 posteggi = Mq. 515
oltre a:
superficie per produttori agricoli per N° 1 posteggi = Mq. 30
per un totale di mq. 545

Tutti i posteggi hanno lunghezza variabile tra i 3 ed i 11 metri e larghezza variabile tra 2 e 5 metri.

In occasione del periodo di commemorazione dei defunti nelle aree cimiteriali, di Monte di Nese, Olera Nese ed Alzano Sopra è consentito il posizionamento di n. 4 fioristi nel rispetto dei criteri previsti dal D.L.vo 114/1998 e dalla Legge Regionale n. 6/2010.

ART.3: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni e quelli riservati al passaggio pedonale.

ART. 4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di qualsiasi veicolo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

ART. 5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio e gli eventuali assegnatari dei posteggi provvisoriamente liberi, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

Non sarà possibile occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, neppure occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;

le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;

è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;

esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

ART.6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;

al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità storica di presenza sul mercato;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/1998 e dalla Legge regionale 2 febbraio 2010 - n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e' rilasciata dal comune sede del posteggio ed e' automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale con esclusione del giorno e nelle ore in cui è concessionario di un posteggio.

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante e' rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone ed abilita anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti e la carta di esercizio nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività.

L'operatore che non presenterà agli organi di vigilanza preposti ai controlli di legge i titoli autorizzativi di cui al comma 1 e al comma 2 in originale, non sarà ammesso all'esercizio del commercio ne su area mercatale ne su altra area pubblica o soggetta ad uso pubblico.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune trasmette alla Giunta Regionale, per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, entro il giorno 20 del mese, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.

Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici.

Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

ART. 8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi che risulteranno non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 7.30 per il mercato Principale del Mercoledì ed entro le ore 07.45 per il mercato rionale di Nese, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b D.L.vo n. 114 e Legge Regionale n. 6/2010, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 9: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, gli agenti di Polizia Locale incaricati od il responsabile di mercato procedono alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria giornaliera.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

le assenze dei titolari di posteggio;

le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;

ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART.10: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

ART. 11: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile del servizio commercio con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 12: POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

ART. 13: SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 114.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 14: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla Legge 59/63, sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero 2 posteggi sul totale delle aree mercatali presenti sul territorio, eventualmente dati in concessione su richiesta specifica, per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.15: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) D.L.vo N. 114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 16: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; è fatto, altresì divieto di tornare al medesimo punto nell'arco della medesima giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Durante lo svolgimento di un mercato, di una fiera, o di manifestazioni organizzate dall'associazione dei Commercianti o nell'ambito del distretto diffuso del Commercio "Insieme sul Serio", il commercio in forma itinerante è interdetto all'interno dell'area della manifestazione e nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m.

ART. 17: ORARI

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo fatta eccezione per il mese di dicembre e le otto festività determinate dal comune.

TITOLO III

FIERE

ART. 18: DETERMINAZIONE DELLE AREE

Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

ART. 19: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART. 20: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive;
- maggior numero di presenze;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 21: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

In particolare nell'area mercatale di Via Cap. Grazioli e precisamente nei posteggi a ridosso del Condominio Santa Maria, contraddistinti con il n° 62, n° 63, n° 64, n° 65, n° 66, n° 67 e posteggio riservato a produttori agricoli, non si potranno esercire attività che prevedono l'emissione di fumi o odori derivanti da lavorazioni di alimenti o altro elaborate sul posto.

ART. 23: COSAP

Il comune, con apposito regolamento, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal comune, in rata unica al 30.06 di ogni anno oppure in due rate di eguale importo con scadenza 30.03 e 30.09.

ART. 23 BIS

Ogni singolo operatore dovrà occupare il posteggio assegnato rispettando la disposizione dimensionale dell'area attribuita, con particolare riferimento alla sua larghezza, lunghezza ed estensione della superficie.

ART. 24: PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 25: CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 19 L.R. Lombardia N. 6/2010, è istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, i rappresentanti del comune interessato, delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- predisposizione di regolamenti o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

La nomina della commissione viene effettuata con decreto del Sindaco.

I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

ART. 26: NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ART. 27: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D.L.vo n. 114, e dalla Legge Regionale N. 6/2010 chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00 (PMR € 100,00)

ART. 28: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.L.vo n. 114, alla L.R. N. 6/2010 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.


ART. 29: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 15/02/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROBERTO ANELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATORE ALLETTA



Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il ^{20/2/2013} e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. (13/3/2013)

Addì, 20/2/2013


IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLETTA SALVATORE



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno ^{23/3/2013} decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 23/3/2013

IL FUNZIONARIO
ALLETTA SALVATORE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 IN DATA 15/02/2013

**OGGETTO : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE SU
AREE PUBBLICHE.**

**2^ PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO (ai sensi dell'art. 89 vigente Statuto
Comunale):**

Si attesta che la presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio in data 27/03/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, dal 28/03/2013 al 11/04/2013.

Dalla Residenza Municipale, 27/03/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Alletto dott. Salvatore

